

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA R.I.T.A.

.....

Dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, per gli aderenti in possesso dei requisiti di seguito indicati, è possibile richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).

Essa consiste nella liquidazione frazionata del montante accumulato richiesto per soggetti che siano in possesso dei requisiti per accedere all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) disciplinato dall'art.1, commi 166 e ss., della legge n. 232 del 2016. L'erogazione della RITA avverrà dal momento dell'accettazione della richiesta fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (durata massima 3 anni e 7 mesi, minima 6 mesi).

Per la richiesta della RITA è necessario presentare al fondo pensione la seguente documentazione:

- a) certificazione INPS di cui al comma 168 della legge di bilancio per il 2017 utile alla richiesta dell'APE c.d. volontaria;**
- b) attestazione della cessazione del rapporto di lavoro;**
- c) documento d'identità**

Non si richiede l'effettivo percepimento del prestito finanziario a garanzia pensionistica (APE volontaria), ma unicamente la certificazione INPS utile ad ottenere la suddetta APE volontaria. Quindi la RITA potrà essere richiesta congiuntamente all'APE volontaria o in via esclusiva. L'importo richiesto a titolo di RITA è liberamente determinato dall'iscritto e potrà riguardare in tutto o in parte il montante accumulato.

La periodicità dell'erogazione è stabilita con cadenza annuale

Il montante interessato dalla richiesta della RITA verrà investito – se derivante da investimenti in comparti finanziari -, a decorrere dall'accettazione della richiesta e fino ad esaurimento delle quote interessate, nel comparto più prudente ("Comparto Assicurativo" del Fondo Pensione) salvo diversa indicazione dell'aderente.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto delle variazioni apportate dai rendimenti.

I costi addebitati per l'erogazione di ogni rata saranno stabiliti dal CdA e comunicati all'atto della prima richiesta.

In caso di decesso dell'iscritto in corso di erogazione della RITA, il montante in fase di accumulo seguirà le regole previste per il riscatto per premorienza ex art.14, comma 3, d.lgs 252/2005.